

# dossier

XIX Legislatura

04 dicembre 2023

## Disposizioni in materia di politiche socialie di enti del Terzo settore

*A.C. 1532-ter*



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



Servizio Studi

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 195



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

TEL. 06 6760-3266 - ✉ [st\\_affarisociali@camera.it](mailto:st_affarisociali@camera.it) - ✕ [@CD\\_sociale](https://www.instagram.com/CD_sociale)

Progetti di legge n. 217

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

*AS0139*

## INDICE

### SCHEDE DI LETTURA

- Premessa e sintesi del contenuto .....5
- Articolo 10 (*Assunzioni assistenti sociali*) .....7
- Articolo 11 (*Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali*).....10
- Articolo 13 (*Modifiche al Codice del terzo settore*).....14



## **Schede di lettura**



## Premessa e sintesi del contenuto

Il **disegno di legge** in esame (**A.C. 1532-ter**), recante *Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*, risulta **dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute** (artt. 10, 11 e 13), **dal disegno di legge A.C. 1532**, recante *Disposizioni in materia di lavoro*. Lo stralcio è stato comunicato all'Assemblea della Camera nella seduta del 28 novembre. In quella sede si è infatti rilevato che le disposizioni di **cui agli articoli 10** (*Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali*), **11** (*Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali*) e **13** (*Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117*), **del disegno di legge A.C. 1532**, non risultano riconducibili alle materie che, secondo la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e le relative risoluzioni parlamentari di approvazione, dovrebbero formare oggetto dei disegni di legge collegati. Conseguentemente, tali disposizioni sono state stralciate dal disegno di legge citato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e sono state inserite in un **autonomo disegno di legge (A.C. 1532-ter)**, assegnato alla XII Commissione.

Il provvedimento si compone di **3 articoli**.

**L'articolo 10**, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, estende anche **alle forme associative dei comuni** la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare **assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale** previsti dalla normativa vigente.

Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziare del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

**L'articolo 11**, modificando il D.Lgs. n. 147 del 2017<sup>1</sup>, istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, **il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati** e in carico ai servizi sociali territoriali.

**L'articolo 13** detta alcune puntuali modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il **Codice del terzo settore**. Con la sostituzione del comma 4

---

<sup>1</sup> *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*

dell'articolo 24 si consente in via ordinaria (**lettera a**), salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, **l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere **l'espressione del voto per corrispondenza**.

Viene poi inserito (**lettera b**) un comma 2-bis all'articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, **il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.



## **Articolo 10** *(Assunzioni assistenti sociali)*

L'articolo 10, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, **estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità**, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, **di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale** previsti dalla normativa vigente.

Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziare del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le susposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

Il presente articolo, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 801, della L. 178/2020<sup>2</sup>, dispone che **le suddette assunzioni** da parte delle forme associative dei comuni (come definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del D.Lgs. 267/2000<sup>3</sup>), al pari di quelle effettuate dai comuni, avvengano:

- **in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale** di cui all'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010<sup>4</sup> e all'art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006<sup>5</sup>;

sul punto si ricorda che il citato art. 9, c. 28, del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, fissa i limiti delle assunzioni flessibili, stabilendo che tutti gli enti locali (anche quelli soggetti al patto di stabilità) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni

<sup>2</sup> Come modificato dall'art. 1, c. 735, della L. 234/2021.

<sup>3</sup> L'ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti: la convenzione e l'unione di comuni (tra cui le comunità montane). Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi. In alternativa, due o più comuni possono costituire una unione, vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l'esercizio stabile di funzioni e servizi. L'ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione: quella, facoltativa, per l'esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

<sup>4</sup> *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

<sup>5</sup> *Legge finanziaria 2007*

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

- **nel limite dei vincoli assunzionali** di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019<sup>6</sup>;

la disposizione richiamata ha introdotto norme volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. A tal fine si prevede, in particolare, che l'incremento delle facoltà assunzionali sia consentito agli enti la cui spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non sia superiore ad un determinato valore soglia, stabilito con decreto ministeriale, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

- **a valere sulle risorse** del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e sulle quote incrementalmente del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali, nel limite delle stesse.

sul punto la Relazione tecnica allegata al presente disegno di legge precisa che l'estensione della deroga ai vincoli assunzionali di assistenti sociali dai comuni alle loro forme associative avviene nell'ambito delle risorse previste dal richiamato art. 1, c. 801, della L. 178/2020 – oggetto della novella dell'articolo 10 in esame - non determinando eventuali potenziali reclutamenti aggiuntivi con conseguente incremento delle spese di personale.

Viene altresì confermato che le assunzioni in oggetto effettuate dalle forme associative comunali, così come quelle effettuate dai singoli comuni, sono in linea con l'art. 57, c. 3-*septies*, del D.L. 104/2020, il quale esclude

---

<sup>6</sup> *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019.

che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020<sup>7</sup>, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

---

<sup>7</sup> Data di entrata in vigore della legge n. 126 del 2020 di conversione del decreto legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

## Articolo 11

### *(Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)*

L'articolo 11, modificando il d.lgs. n. 147 del 2017, istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei **minori fuori famiglia** e sui minori affidati e in carico ai **servizi sociali territoriali**.

L'articolo 11, aggiungendo all'articolo 21 del [decreto legislativo n. 147 del 2017](#), il comma 10-ter, istituisce e disciplina il Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.

Nello specifico, il Tavolo di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei **minori fuori famiglia** e sui **minori affidati** e in carico ai servizi sociali territoriali.

Il costituendo Tavolo sembrerebbe rappresentare una **sede di discussione e concertazione specializzata** rispetto ai diversi Tavoli regionali e di ambito territoriale operanti, nell'ambito della vigente **Rete della protezione e dell'inclusione sociale** (v. *infra*), disciplinata dal medesimo articolo 21.

Inoltre, il Tavolo sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del **sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie** (SINBA).

In proposito, si ricorda che la realizzazione del [Sistema informativo Unitario dei Servizi sociali \(SIUSS\)](#) si avvale dello sviluppo ed integrazione del **sistema informativo sui servizi e gli interventi per bambini e adolescenti (SINBA)**, di cui all'art. 1, c. 2, lett. *m*), del regolamento di cui al D.M. lavoro e politiche sociali n. 206 del 2014 - quale sottosistema specializzato rispetto al sistema informativo sui servizi e gli interventi per le persone non autosufficienti (SINA) ed al Sistema informativo sugli interventi ed i servizi sociali e socio-sanitari finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP) – e banca dati interna al cd. [Casellario dell'assistenza](#), per la parte riguardante l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, finalizzata alle valutazioni multidimensionali nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una **presa in carico dei soggetti assistiti** da parte dei servizi sociali professionali.

Il nuovo comma 10-ter prevede, inoltre, che il Tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia composto:

- dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- da un rappresentante del Ministero della giustizia;
- da un rappresentante del Ministero della salute;
- da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- da un rappresentante dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA);
- da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
- da un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- da un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse;
- da tre esperti di comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell'infanzia, adolescenza e famiglia;
- da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.

Inoltre, si prevede che per ogni membro possa essere nominato **un supplente** e che per la partecipazione al Tavolo **non spettano compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 2** dell'articolo 11 in commento interviene sull'**articolo 39** della legge n. 149 del 2001.

La [legge n. 149 del 2001](#) ha novellato in più parti la [legge n. 184 del 1983](#), recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori - rinominata ad opera della medesima: "Diritto del minore ad una famiglia" - nonché il titolo VIII del libro primo del codice civile, riguardante l'adozione di persone maggiori di età.

Il citato [articolo 39](#) della legge del 2001 ha previsto che, con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la c.d. Conferenza unificata (di cui all'art. 8 d.lgs. n. 281 del 1997), trasmettano al Parlamento una **relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001**, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge n. 184 del 1983, n. 184, riguardanti i limiti previsti per l'età anagrafica degli adottanti e le relative possibilità di deroga.

In particolare, la **lettera a)** aggiorna i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, sostituendo il precedente riferimento al Ministro per la solidarietà sociale con quello del lavoro e delle politiche sociali.

La **lettera b)** inserisce il comma 1-*bis* al citato articolo 39 per precisare che la citata relazione deve essere integrata da una **relazione annuale specifica**, da trasmettere al Parlamento, sulle **attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori**, che tenga conto, tra l'altro, dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal citato Tavolo di lavoro.

#### • *La Rete della protezione e dell'inclusione sociale*

Il sopra citato articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, novellato dalla norma in esame, dispone il **rafforzamento del coordinamento** degli interventi in materia di servizi sociali di cui all'art. 3 della L. n. 328/2000 mediante la previsione di un apposito organismo presso il MLPS: la **Rete della protezione e dell'inclusione sociale** (qui il [Regolamento con DM Lavoro e politiche sociali](#) del 23.11.2017), volta a favorire una **maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle diverse prestazioni in ambito sociale** anche attraverso la definizione di **linee guida per gli interventi**.

La necessità dell'introduzione di questa rete è dettata dal fatto che le Regioni, pur avendo competenza sulla legislazione e programmazione dei servizi sociali, poiché allo Stato è attribuita costituzionalmente la competenza esclusiva della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), sono chiamate a coordinare la gestione affidata ai Comuni per la realizzazione di tali servizi.

L'obiettivo è dunque quello di realizzare gli interventi sociali in forma unitaria ed integrata, mediante il **metodo della programmazione degli interventi e delle risorse**, oltre che della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, oltre che della valutazione dell'impatto di genere.

La Rete, insediata il 23 novembre 2017 (qui i [chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#)) è composta, con [decreto di nomina del MLPS](#), da 1

componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma; 20 componenti designati dall'ANCI in rappresentanza dei Comuni e degli Ambiti; un rappresentante, rispettivamente, per il MEF, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il MIT e il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipa inoltre un rappresentante dell'INPS come invitato permanente.

Tra i compiti della Rete vi è quello di **consultare periodicamente le parti sociali** ed i rappresentanti del Terzo settore e, comunque, almeno una volta l'anno ed in occasione dell'adozione dei Piani e delle linee di indirizzo, potendo costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di parti sociali e Terzo settore.

La sua articolazione avviene sotto forma di **tavoli regionali e a livello di ambito territoriale**, essendo chiamata ciascuna Regione e Provincia autonoma a definire le modalità di costituzione ed il funzionamento dei tavoli medesimi, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e del Terzo settore.

In merito, l'approccio è in linea con la **riforma introdotta dalla citata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** (L. n. 328/2000) che muta la concezione degli interventi per il sociale, passando da una nozione di assistenza, intesa come luogo di bisogni, ad una accezione di protezione sociale attiva, intesa come luogo di esercizio della cittadinanza.

### **Articolo 13** *(Modifiche al Codice del terzo settore)*

L'**articolo 13** detta alcune puntuali modifiche al [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), recante il *Codice del terzo settore*. Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 24 si consente in via ordinaria (**lettera a**), salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante **mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere **l'espressione del voto per corrispondenza**.

Viene poi inserito (**lettera b**) un comma *2-bis* all'articolo 41 del citato *Codice*, diretto a prevedere che, se **successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore** a quello stabilito dalla legge, esso **deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'**articolo 13** detta alcune modifiche al [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), recante il *Codice del terzo settore*.

Più nello specifico la **lettera a**), sostituendo **il comma 4 dell'articolo 24 del citato D.Lgs.**, disciplinante l'assemblea delle associazioni del terzo settore, dispone che **salvo divieto espresso** contenuto nell'atto costitutivo o nello statuto, **gli associati** possono intervenire **all'assemblea** mediante **mezzi di telecomunicazione** ed esprimere il voto **in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere **l'espressione del voto per corrispondenza**.

Come evidenziato nella relazione illustrativa finalità della norma è quella di favorire la **massima partecipazione degli associati alle assemblee, ribaltando la formulazione attuale** del citato comma 4 dell'articolo 24 il quale dispone che "l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".



La **lettera b)**, inserisce un **nuovo comma 2-bis**, dopo il comma 2 dell'articolo 41, disciplinante le **reti associative**.

Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, **le reti associative** sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero **non inferiore a 100 enti del Terzo settore**, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale**, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (**comma 1**).

Viene poi stabilito (**comma 2**) che sono **reti associative nazionali** le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, **un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore**, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del terzo settore.

Il nuovo **comma 2-bis dell'articolo 41** dispone che, se **successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore** a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. *supra*), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1<sup>8</sup>, esso **deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il citato art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 1/2018 prevede che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;

---

<sup>8</sup> *Codice della protezione civile.*

- b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Come evidenziato nella relazione illustrativa la previsione sopra descritta è diretta a colmare una lacuna del testo normativo originario, introducendo una **norma transitoria** (simile a quanto già previsto negli articoli 32, comma 1-*bis* e 35, comma 1-*bis* del medesimo Codice, a proposito, rispettivamente, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale) che attribuisce **un anno di tempo alle reti associative per adeguare il numero di enti che le compongono** al minimo previsto dalla legge, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal RUNTS.

#### • *Il Codice del terzo settore* Titolo

Va ricordato che il [D.Lgs. 117/2017](#) *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*<sup>9</sup>, entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In sintesi il Codice<sup>10</sup>:

- delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo

<sup>9</sup> *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.*

<sup>10</sup> In merito a tutti gli atti attuativi adottati in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 si fa rinvio all'apposita [pagina](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi" e prevede l'obbligo, ponendo un termine di 18 mesi (fino a febbraio 2019), affinché tutti gli enti di terzo settore modifichino i loro statuti inserendovi l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS;

- definisce lo status di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo;

- razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Introduce nuovi settori di attività, e prevede la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale;

- prevede, accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, l'esercizio di attività diverse e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;

- integra la nozione vigente di distribuzione indiretta;

- fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate;

- dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti applica le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili;

- opera il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo e garantisce l'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti;

- prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Più precisamente, disciplina l'istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice. Il Registro è gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale, da ciascuna Regione e Provincia autonoma. È prevista una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti;

- introduce l'obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio;

- obbliga gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

- dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici;

- istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni;
- disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale;
- disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale;
- detta le norme in materia di controlli e coordinamento.

